

Lu- 10.15
19-12-2017

Consiglio Regionale del Piemonte

PR1



A00049312/A0300C-01 20/12/17 CR

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N. 1298

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

18:43 19 DIC 2017

trattazione in Aula ■
trattazione in Commissione

A01000 4125

OGGETTO: *Obblighi vaccinali e Diritto all'istruzione*

Premesso che:

Con il Decreto Legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale", si dichiarano obbligatorie, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati, le seguenti vaccinazioni: anti poliomielite, anti difterite, anti tetanica, anti epatite B, anti pertosse, e anti Haemophilus influenzae tipo B, anti morbillo, anti parotite, anti rosolia e anti varicella.

L'assolvimento di tali obblighi vaccinali costituisce condizione necessaria e vincolante ai fini dell'accesso agli asili e alle scuole dell'infanzia.

Preso atto che

L'art. 34 della Costituzione Italiana sancisce che "La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita [...]".

L'art. 5 della Convenzione di Oviedo (il primo trattato internazionale sui diritti umani e la biomedicina) afferma che "Nessun intervento sanitario può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il proprio consenso libero e informato".

Ritenuto che

Fermo restando l'utilità delle vaccinazioni quale strumento di prevenzione di alcune patologie infettive, stabilire obblighi sanitari è un atto che richiede da parte del legislatore la massima cautela ed il massimo equilibrio giuridico, in quanto occorre cercare di realizzare il giusto bilanciamento tra la libertà delle scelte personali e la necessità di salvaguardia della sicurezza sanitaria del resto della popolazione;

l'approccio più rispettoso ed equilibrato a tale questione dovrebbe essere quello della condivisione tra medico e paziente/genitore, all'interno di un percorso di "alleanza terapeutica";

un provvedimento così impegnativo come la Legge di cui sopra, finalizzata a far fronte al calo delle vaccinazioni registrato negli ultimi anni, avrebbe dovuto essere coniugato con un approfondito confronto con i cittadini e con le famiglie, in una prospettiva di fiducia e di comunicazione efficace ed aperta e con un'adeguata campagna di informazione, in grado di fornire ai genitori gli strumenti per una scelta consapevole;

Valutato che

le disposizioni previste dalla Legge 119/2017 in tema di frequenza scolastica dell'infanzia non siano lo strumento idoneo per perseguire le finalità che la legge si propone;

la scelta di precludere la frequenza della scuola dell'infanzia ai minori non vaccinati per decisione consapevole delle famiglie non sia il metodo corretto per affrontare una questione non solo di carattere sanitario ma anche di natura socioculturale;

la Legge 119/2017 comporti il rischio di esclusione dall'inserimento precoce nel sistema di istruzione per una fascia consistente di bambini e bambine dai 3 ai 6 anni che, solo se appartenenti a famiglie agiate, potranno altrimenti confluire nel sistema privato. Diversamente, tali minori perderanno un'opportunità formativa indispensabile per il loro futuro di studenti e cittadini;

le circolari esplicative affermano che la vaccinazione costituisce un requisito relativo all'accesso e che, in caso di mancata presentazione della documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione o la prenotazione della stessa, il minore non potrà più accedere ai servizi, ma rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia e sarà nuovamente ammesso successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

conseguentemente, se il decisore politico ha intenzione di escludere dalla frequenza della scuola dell'infanzia i bambini non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati, già a partire dall'anno scolastico 2017/2018, egli debba affermarlo esplicitamente assumendosene tutte le responsabilità.

La Regione Piemonte, di concerto con le Asl competenti, ha individuato una procedura che prevedeva l'invio alle famiglie non in regola di una lettera contenente la prenotazione delle sedute, la data e l'ora della convocazione. La lettera, che le famiglie avrebbero dovuto ricevere in duplice copia entro il 31 agosto, è servita inoltre come attestato per le famiglie da presentare a scuola entro il 10 settembre per le scuole dell'infanzia ed entro il 31 ottobre per le scuole dell'obbligo. Le famiglie con figli già in regola con le vaccinazioni previste non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte delle ASL;

a seguito dell'intervento governativo, la copertura vaccinale è aumentata, rendendo superflua l'interruzione della continuità educativa e quindi evitando di penalizzare il percorso scolastico dei bambini.

**Il Consiglio regionale
impegna la Giunta**

-ad adoperarsi affinché tutti i minori non vaccinati ma regolarmente iscritti e accettati possano giungere a conclusione dell'anno scolastico 2017/2018, senza alcuna interruzione di continuità educativa;

-a tal fine, a chiedere al Parlamento di tenere presente l'esigenza di considerare l'anno scolastico 2017-2018 transitorio, per dare risalto alla divulgazione e alle opportune informazioni sui percorsi vaccinali alle famiglie;

-ad adottare ogni altro provvedimento utile e necessario all'attuazione del primo punto del presente atto.

FIRMATO IN ORIGINALE